# TESTO A RAFFRONTO

#### DEI DISEGNI DI LEGGE

presentati dal Governo nella IV e nella V Legislatura con i corrispondenti testi approvati dalla Commissione giustizia

Avvertenza: I singoli punti che compongono l'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione giustizia non seguono la progressione numerica stabilita in sede di coordinamento per consentirne il diretto raffronto con il corrispondente criterio del disegno di legge.

Le parti in corsivo indicano le modifiche apportate.

# DISEGNO DI LEGGE 2243 TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 1. ART. 1. Identico. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del Codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta da otto senatori e otto deputati nominati dodici deputati e dodici senatori dai Presidenti delle rispettive Asnominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee: semblee, da due mada quatgistrati, anche a riposo, designati tro magistrati, anche a riposo, dedal Consiglio superiore della masignati dal Consiglio superiore gistratura, della magistratura; da tre da due proprofessori ordinari in materie giufessori ordinari di materie giuriridiche nelle università, designati diche nelle Università, designati dal Consiglio superiore della pubdal Consiglio superiore della pubblica istruzione; blica istruzione, da tre avvoda due avvocati, cati designati dal Consiglio naziodesignati dal Consiglio nazionale nale forense; forense,

da

quattro membri,

da sette membri designati dal

Presidente del Consiglio dei mi-

nistri dei quali:

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.	Arт. 1.
Identico.	Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta
Identico.	da dodici deputati e dodici senatori nomi- nati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
Identico.	da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; (Valiante)
da tre professori ordinari <i>di diritto pe-</i> nale o di procedura penale, de- signati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;	da tre professori ordinari di diritto penale o di pro- cedura penale, designati dal Con- siglio superiore della pubblica istruzione;
Identico.	da <i>quattro</i> avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense; (BENEDETTI; TAORMINA)
Identico.	da <i>cinque</i> mem- bri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: (VASSALLI)

DISEGNO DI LEGGE 2243	TESTO DELLA COMMISSIONE
	uno ap- partenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione,
di cui uno appartenente al Consiglio di Stato,	appartenenti al Consiglio di Stato
uno alla Corte dei conti	e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consi- gliere
e uno all'Avvocatura dello Stato,	e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato.
designati dal Presidente del Consiglio dei Mi- nistri,	
e da tre membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.	Soppresso.
I membri non parlamentari del- la commissione sono nominati con decreto del Presidente della Re- pubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.	Identico.
La Commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.	La commissione è assistita da una segreteria <i>costituita e nomi-</i> <i>nata</i> dal Ministro di grazia e giu- stizia.

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
Identico.	uno appartenente alla giu- stizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione,
Identico.	uno appartenente al Consi- glio di Stato (Vassalli)
Identico.	e <i>uno</i> alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a consigliere (VASSALLI; VALIANTE)
Identico.	e due appar- tenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sosti- tuto avvocato generale dello Stato; (Valiante)
da quattro membri desi- gnati dal Ministro di grazia e giu- stizia.	da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.
Identico.	I membri non parlamentari del- la commissione sono nominati con decreto del Presidente della Re- pubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
Identico.	La commissione è assistita da una segreteria costituita e nomi- nata dal Ministro di grazia e giu- stizia.

# DISEGNO DI LEGGE 2243 TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 2. ART. 2. Il codice di procedura penale Il nuovo Codice di procedura deve essere adeguato ai principi penale deve essere informato ai della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi: seguenti principi e criteri diret-1) adeguamento ai principi risultanti dalla Costituzione; tivi: 2) adozione di una disciplina 1) massima semplificazione intesa ad assicurare una maggiore nello svolgimento del processo con semplificazione dello svolgimento l'eliminazione di ogni atto o attidel processo vità non essenziale; e ad accentuare i 2) attuazione dei caratteri procaratteri propri del sistema accupri del sistema accusatorio; satorio; 3) partecipazione della dife-

sa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del

procedimento;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.	Art. 2.
Identico.	Il codice di procedura penale deve <i>attuare i</i> principi della Co- stituzione  (Tuccari)
	e adeguarsi alle norme delle convenzioni interna- zionali ratificate dall'Italia e rela- tive ai diritti della persona e al processo penale.  (VASSALLI)
	Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono:  (Valiante – Fortuna)
1) identico;	1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziali;
2) attuazione dei caratteri pro- pri del sistema accusatorio, accen- tuandone l'applicazione sempre quando sia possibile;	(criterio trasferito nel secondo periodo dell'alinea)
3) identico;	2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedi- mento; (Alessi; Manco)

# 3) adozione di norme idonee a garantire un maggiore rispetto ed una migliore disciplina del principio di oralità;

4) attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie;

DISEGNO DI LEGGE 2243

- 5) adozione, *di regola*, di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;
- 6) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;
- 7) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

- 4) adozione del metodo orale;
- 5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;
- 6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;
  - 7) identico;

8) identico;

# TESTO DELLA COMMISSIONE DISEGNO DI LEGGE 380 4) adozione del metodo orale 3) adozione del metodo orale; come regola generale; (VALIANTE; FORTUNA -Vassalli – Musotio; 5) identico; 4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute; (VALIANTE) 6) identico. 5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; 7) abolizione del prosciogli-7) abolizione della assoluzione mento per insufficienza di prove, per insufficienza di prove; nella fase istruttoria; (VALIANTE) 8) abolizione delle formule finali di assoluzione; (VALIANTE) 8) ammissibilità dell'esercizio, 12) ammissibilità dell'esercinel processo penale, con più amzio, nel processo penale, della pi poteri, dell'azione civile per la azione civile per la riparazione e riparazione e per il risarcimento per il risarcimento del danno cadel danno cagionato dal reato; gionato dal reato: (PENNACCHINI - VALIANTE - ALESSI) 14) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità o la re-

sponsabilità dell'imputato;

(VALIANTE)

# TESTO DELLA COMMISSIONE DISEGNO DI LEGGE 2243 8) pronuncia del giudice pe-9) identico; nale sulla azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità; 10) identico; 9) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; 10) previsione della ammissi-11) ammissibilità della conbilità di concessione della provvicessione della provvisoria esecusoria esecuzione dei provvedimenzione dei provvedimenti di cui ai ti di cui ai precedenti numeri 8 punti 9) e 10); e 9; 11) vincolo del giudice civile 12) identico; adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
	15) statuizione che la senten- za istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile; (Valiante)
9) identico;	16) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;  (Valiante)
10) identico;	17) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;
11) identico;	18) concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 17);  (RIZ; VALIANTE)
12) vincolo del giudice civile adito per la riparazione <i>e</i> per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;	13) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato;  (Valiante)

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

12) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato:

13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato;

competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

- 14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;
- 15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;

TESTO DELLA COMMISSIONE
9) determinazione della com- petenza per materia tenendo con- to, oltre che del criterio quanti- tativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; (Valiante – Papa)
competenza della corte di assise per i delitti che of- fendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;
10) disciplina dell'istituto del- la connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione fa- coltativa;  (Valiante; Papa; Castelli)
11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;  (Valiante)  garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

13) obbligo della polizia giudiziaria di denunziare immediatamente il reato. Attribuzione alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva qualora vi sia fondato sospetto di fuga,

16) attribuzione alla polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dalla avvenuta esecuzione di esso;

- 17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le 24 ore;
- 14) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;
- 18) identico;
- 15) ampliamento del giudizio direttissimo, mediante l'estensione a tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie;

19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

(FORTUNA)

# DISEGNO DI LEGGE 380 TESTO DELLA COMMISSIONE 16) identico; 20) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è (FORTUNA) colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga; 21) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato: 17) obbligo della polizia giu-22) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamendiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie te al pubblico ministero le notidel reato, e di porre a sua dispozie del reato, e di porre a sua disizione le persone arrestate o fersposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro mate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della i termini fissati dall'articolo 13 Costituzione; della Costituzione; 19) diretta disponibilità della 18) identico; polizia giudiziaria da parte del-Î'autorità giudiziaria; 19) identico; 27) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

DISEGNO DI LEGGE 2243	TESTO DELLA COMMISSIONE
16) unificazione dell'istrutto- ria presso il giudice istruttore;	20) attribuzione al giudice istruttore del compimento della istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'im- putato e la necessità del dibatti- mento;
17) fuori dei casi di giudizio direttissimo, obbligo del pubblico ministero, appena formulata la imputazione, di richiedere subito l'istruttoria,	21 obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della dedei casi di giudizio immediato, di nuncia, querela o istanza e fuori richiedere sollecitamente l'istruttoria,
notificando l'imputa- zione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla per- sona offesa dal reato medesimo;	notificando l'imputazio- ne alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

# DISEGNO DI LEGGE 380 TESTO DELLA COMMISSIONE 20) facoltà dell'imputato di 20) (soppresso); chiedere la interruzione dell'istru-(VALIANTE; FORTUNA) zione per procedere al giudizio, compatibilmente con le esigenze dell'istruzione in corso e con gli interessi di eventuali coimputati; 21) attribuzione al giudice 29) attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione; istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare (FORTUNA) se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento; (VALIANTE - BOZZI) 22) identico; 25) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela, o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione: (VALIANTE - RIZ) identico; 26) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione; (VALIANTE)

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

- 18) diritto di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica o del pretore, da parte dell'interessato;
- 19) attribuzione al pubblico ministero della facoltà di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;
- 20) attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri);

- 22) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;
- 23) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

24) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio:

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
	obbligo del pubblico ministero di notificare immediata- mente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione; (VALIANTE – RIZ)
23) identico;	23) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;
24) identico;	24) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, (FORTUNA – VALIANTE)
	che non può tutta- via essere delegata a compiere in- terrogatori del sospettato o con- fronti; (R1z)
25) identico;	30) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;  (FORTUNA – VASSALLI)
	ļ

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

21) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini; 25) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

26) identico;

27) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

28) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

#### DISEGNO DI LEGGE 380 TESTO DELLA COMMISSIONE 26) identico; 32) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali; 27) identico; 31) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini; 28) identico; 38) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coer-Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a cacizione personale per specificate rico di colui che ha commesso un inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispendelitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di sabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di esso, o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili un delitto che determini particolare allarme sociale o per la graesigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse, quando rività di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono corrano sufficienti elementi di colpevolezza. sufficienti elementi di colpevolezza. (Valiante) Impugnabilità, anche nel me-Impugnabirito, del provvedimento del giudilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, ce istruttore o del pubblico minidinanzi al tribunale in camera di stero; consiglio, nel contraddittorio delle parti; (VALIANTE) 41) potere del giudice del di-29) identico:

battimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al

numero precedente;

## TESTO DELLA COMMISSIONE

- 22) determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;
- 23) intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni;
- 29) determinazione della durata massima della custodia *in carcere* dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;
- 30) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato;
- 31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

30) identico;

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, salvo i casi di assoluta urgenza;

32) identico;

39) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni; (VALIANTE; FORTUNA;

Papa; Benedetti)

33) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili salvo i casi di assoluta urgenza nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

(Valiante; Vassalli – Fortuna – Musotto)

34) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

> (FORTUNA - VASSALLI -MUSOTTO - VALIANTE)

## TESTO DELLA COMMISSIONE

- 24) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali;
- 25) facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti d'istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità;
- 26) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denunzia, querela o istanza;

32) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

(Assorbito dal punto 30);

33) identico;

34) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile;

previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
33) identico;	35) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istrut- toria;
34) identico;	28) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;
35) identico;	37) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;  (VALIANTE)
soppresso;	

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

- 27) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;
- 28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore ne dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22 per un tempo non superiore a quello della proroga stessa;

35) identico;

36) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno;

29-bis) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

- 29) adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze;
- 38) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
36) identico;	36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;  (Musotto)
37) identico;	37) (soppresso);  (Fortuna – Vassalli –  Musotto)
38) identico;	40) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;  (Fortuna – Vassalli – Musotto)
39) identico;	42) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

# DISEGNO DI LEGGE 2243 TESTO DELLA COMMISSIONE 30) esame diretto dell'imputato, dei testimoni *e* dei periti, da 39) identico; parte del pubblico ministero e dei difensori, con *le* garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genunità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del Pre-sidente del collegio o del Pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni: presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
40) identico;	45) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni;
identico;	il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esa- me di nuovi temi utili alla ricerca della verità;  (Valiante; Fortuna;
	46) obbligo del giudice del di- battimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove in- dicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti co- stituenti oggetto delle prove a di- scarico;  (VASSALLI; VALIANTE)
	43) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;  (VALIANTE – FORTUNA – RIZ)

DISEGNO DI LEGGE 2243	TESTO DELLA COMMISSIONE
31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni, ai casi di irripetibilità dell'atto;	40) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 30) e, degli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;  41) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento, e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
	44) eliminazione dell'inciden- za gerarchica nell'esercizio della funzione dell'accusa; (Guidi – Coccia; Alessi)
41) identico;	47) divieto di lettura nel di- battimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 33) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; (Fortuna – Vassalli – Musotto)
42) identico;	48) ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine della impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;  (Valiante)
	49) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;  (Valiante)
	51) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale; (Valiante)
43) ammissibilità dell'impu- gnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;	50) ammissibilità dell'impu- gnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazio- ne o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

DISEGNO DI LEGGE 2243	TESTO DELLA COMMISSIONE
	42) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;
32) ammissibilità di nuovi mo- tivi della impugnazione;	43) identico;
33) ammissibilità della assunzione nel procedimento di appello di prove richieste, ma non assunte, nel procedimento di primo grado;	44) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;
34) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'inno- cente;	45) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'inno- cente, garantendo il contradditto- rio nel relativo procedimento;

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
44) identico;	6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e <i>di</i> acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;
45) identico;	52) ammissibilità di nuovi mo- tivi della impugnazione;
46) identico;	53) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia ri- chiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità della assun- zione di nuove prove; (Fortuna – Valiante; Alessi)
	54) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento da- vanti la cassazione; (Guidi; Alessi)
	56) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;  (SABADINI – COCCIA)
47) identico;	58) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili, o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia di contraddittorio nel procedimento relativo;

- 35) revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali;
- 36) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

37) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati.

# ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

- 46) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;
  - 47) identico;

- 48) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;
  - 49) identico.

ART. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE 380	TESTO DELLA COMMISSIONE
48) identico;	57) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garan- zia del contraddittorio e impugna- bilità dei provvedimenti;
49) identico;	60) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;
	55) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;  (VALIANTE)
soppresso;	59) riparazione dell'errore giu-
soppiesso,	diziario;
50) 11 11	(La Loggia)
50) identico;	50) (soppresso). (Riz)
Art. 3.	Art. 3.
Identico.	Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967 la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968 la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1966 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

#### TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, sudi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

#### ART. 4.

È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.